



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 26 DEL 10/05/2019

OGGETTO: prescrizioni per la Festa Patronale di San Simplicio 10 - 15 maggio 2019. Divieto di detenzione, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine.

IL SINDACO

PREMESSO che nelle giornate dal 10 al 15 Maggio 2019 la Città di Olbia celebrerà la Festa Patronale di San Simplicio con numerose manifestazioni civili, religiose e di intrattenimento musicale, che si svolgeranno presso l'area in prossimità della Basilica di San Simplicio e nell'area del Parco Urbano Fausto Noce;

CONSIDERATO che la Festa di San Simplicio richiama annualmente un numero significativo di persone, tra cui molte famiglie che affollano gli spazi pubblici interessati dalle manifestazioni;

TENUTO CONTO che, abitualmente, durante la Festa patronale, è abitudine detenere e consumare bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik, e in lattine, che possono potenzialmente trasformarsi in oggetti contundenti;

RILEVATO che le stesse bottiglie di vetro, di plastica, i contenitori tetra brik e le lattine, abbandonati lungo le strade e luoghi pubblici, danno un'immagine negativa e degradante della città di Olbia;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento delle manifestazioni della Festa Patronale di San Simplicio in programma dal 10 al 15 Maggio 2019;

CONSIDERATO, a questo proposito, fondamentale impedire il porto e la vendita, su area pubblica, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

RITENUTO opportuno, per le stesse ragioni, disporre inoltre, per **il giorno 15 maggio 2019**, il divieto di vendita, anche attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, l'adozione con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI: la Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;
il comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.M. 5 agosto 2008;
la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
il T.U.L.P.S.;
lo Statuto del Comune di Olbia;

ORDINA

Nelle giornate **dal 10 al 15 Maggio 2019**, nelle vie interessate dalla Fiera di San Simplicio, ed all'interno del Parco Urbano Fausto Noce, sono vietate la detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

I pubblici esercizi ed i locali ubicati presso l'area predetta, nei quali si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante – autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande – **dovranno somministrare bevande da asporto, esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;**

E' vietato detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche succitate, **se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;**

E' disposto inoltre il divieto di vendita, per **il giorno 15 maggio 2019**, anche attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 10/05/2019

**IL SINDACO
Settimo Nizzi**

Atto

firmato

digitalmente